



Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo

A.C. 2079

Dossier n° 56 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
31 marzo 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2079
Titolo:	Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il disegno di legge in esame consta di un **unico articolo**.

Il **comma 1** autorizza la partecipazione italiana all'aumento della Banca di sviluppo dei Caraibi. A tal fine l'Italia sottoscrive 9.353 azioni per il valore di 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui **12.413.320,92 da versare in quattro rate annuali**. Le quattro rate sono pari a **4.137.773,64 dollari USA nell'anno 2014, a 2.068.886,82 dollari** in ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a **4.137.773,64 dollari nell'anno 2017**. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

La Banca di Sviluppo dei Caraibi è un'istituzione finanziaria regionale istituita da un accordo del 1969. Attualmente la Banca è costituita da 26 paesi membri, di cui 21 regionali. L'Italia è stata ammessa in qualità di membro non regionale il 2 novembre 1988.

Il principale obiettivo dell'istituzione è quello della riduzione della povertà nella regione caraibica. La Banca può concedere prestiti sia ai governi con garanzia sovrana, sia al settore privato, nonché fornire assistenza tecnica ad entrambi.

Per finanziare le sue attività la Banca utilizza le risorse del capitale ordinario, alle quali si affiancano quelle del Fondo Speciale di Sviluppo e di altri fondi speciali.

Con la risoluzione n. 4 del 19 maggio 2010, il Consiglio dei governatori ha approvato un aumento dello stock di capitale del 150%, pari a 194.445 azioni, delle quali 31.176 riservate a nuovi membri. Delle rimanenti 163.269, il 22% (35.919) sono azioni a pagamento (come previsto dalla risoluzione citata) e il 78% (127.350) a chiamata. Si tratta della prima ricapitalizzazione a partire dal 1990, quando il capitale era stato incrementato di 200 milioni di dollari.

Di conseguenza, le **azioni a pagamento riservate all'Italia sono 2.058**, per il controvalore di **12.413.320,92 dollari USA**. Le azioni a chiamata sono invece 7.295.

Come si evince dalla *Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di tali organismi per l'anno 2012* (Doc. LV, n. 1-bis) il capitale della Banca sottoscritto al 31 dicembre 2012, assomma a 1.549.012 milioni di dollari USA, mentre il capitale sottoscritto dall'Italia era pari a 50,154 milioni di dollari (3,23% del totale), con conseguente potere di voto del 2,55%.

La **relazione tecnica** allegata al provvedimento in esame precisa che con la sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'Italia manterrà invariata la propria quota azionaria.

Il **comma 2** valuta tale partecipazione in: euro 3.064.153 per l'anno 2014, euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed euro 3.064.153 per l'anno 2017. Tale onere verrà coperto a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo.

Il **comma 3 dell'art. 7 del d.l. n. 201/2011**, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, utilizza le disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo disponendone il versamento all'entrata del bilancio statale per la riassegnazione nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il **comma 3** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, in base all'art. 17, co. 12 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Questa previsione non si applica all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l) della legge 196/2009 citata.

Il comma 12 dell'art. 17 della L. n. 196 del 2009, detta i criteri in base ai quali deve essere redatta la clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni delle spese autorizzate in ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 5** autorizza la sottoscrizione di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui **238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari USA**, da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. A tale sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.

L'Italia ha aderito alla Banca Interamericana di Sviluppo con la legge 13 aprile 1977, n. 191.

Il Consiglio dei governatori della Banca Interamericana di Sviluppo ha deciso, il 21 luglio 2010, i termini per l'aumento del capitale ordinario (il nono) di 70 miliardi di dollari americani, il più forte incremento di capitale nella storia della Banca e, contestualmente, ha deciso un ingente sostegno finanziario ad Haiti. Con la sottoscrizione di queste azioni, l'Italia aumenta la propria quota nel capitale della Banca interamericana di sviluppo all'1,965 per cento.

Relazioni allegare o richieste

Al provvedimento in esame sono allegare la relazione tecnica, una analisi tecnico-normativa e un'analisi di impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.